

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3017 del 14/06/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del cavo Ramazzoncello in comune di Fontanellato - Richiedente Comune di Fontanellato - Pratica GenioWeb PR11T0013 - Sinadoc 23769/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3190 del 14/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la LR 2/2015 (Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per il 2015) in particolare l'art 8;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA la domanda giacente pervenuta presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti

del Po della Regione Emilia-Romagna e registrata al protocollo regionale PG/2011/75598 del 24/03/2011 con cui il Responsabile pro tempore dell'Area Manutenzione Patrimonio, Viabilità e Protezione Civile in quanto persona titolata alla firma degli atti per il Comune di Fontanellato P.Iva 00227430345 con sede legale nel Comune di Fontanellato (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua cavo Ramazzoncello, ai riferimenti catastali foglio 30 fronte/parte dei mappali 1318, 1028, 1362, 1131, 1340, 1496, 1494 di mq 618 in Comune di Fontanellato (PR), ad uso **tombinamento ad uso infrastrutture per la mobilità e accessibilità pubblica;**

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.276 del 10/09/2014 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po (parere di massima nota RER PG.2011.101004 del 21/04/2011);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2021/156602 del 11/10/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

EVIDENZIATA la prescrizione qui richiamata del suddetto Nullaosta della necessità della presentazione entro 3 anni dal presente atto di una relazione di compatibilità idraulica del tratto tombinato sulla base di TR di 200 anni e, nel caso il tombinamento eseguito non risultasse compatibile, di un piano di messa in sicurezza definitivo dell'area in oggetto e delle aree limitrofe afferenti al bacino idrografico del Cavo Ramazzoncello;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del

demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che l'Ente richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 07/10/2014 tramite versamento sul c/c postale 14048409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - sede di Parma;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 125,00 in data 01/10/2014 tramite girofondo sul conto di contabilità speciale (reversale 11161);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta

- che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;
- che il versamento effettuato della cauzione pari a € 125,00 non sia dovuto, ai sensi dell'art 8 comma 4 della LR 2/2015, e, quindi, possa essere restituito;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Fontanellato P.Iva 00227430345 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua cavo Ramazzoncello, di mq 618 sita in strada Lunga e strada Formica, in Comune di Fontanellato (PR), catastalmente identificata al foglio 30 fronte/parte dei mappali 1318, 1028, 1362, 1131, 1340, 1496, 1494, per uso **tombinamento ad uso infrastrutture per la mobilità e accessibilità pubblica**, codice pratica PR11T0013;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata per **anni 3 fino al 31/12/2024**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dall'Ente concessionario in data 13/06/2022 (PG/2022/97671

del 13/06/2022);

4. di stabilire la non applicazione del **canone annuo** (art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.), ai sensi della D.G.R. n.173/2014 punto 1;
5. di stabilire l'esenzione dal versamento del **deposito cauzionale** (art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.) ai sensi della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;
6. di esprimere il proprio Nulla Osta allo svincolo della somma di € 125,00 versata dal Comune di Fontanellato, come descritto in premessa, quale deposito cauzionale, non dovuto, nell'ambito dell'istruttoria dell'assentenda concessione per le motivazioni di cui in premessa e al precedente punto;
7. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna per l'emanazione degli atti necessari alla restituzione a favore del Comune di Fontanellato dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità

giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al **Comune di Fontanellato**, P.Iva 00227430345 (cod. pratica **PR11T0013**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **cavo Ramazzoncello**, individuata al foglio 30 fronte/parte dei mappali 1318, 1028, 1362, 1131, 1340, 1496, 1494 del Comune di Fontanellato (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 618 , è destinata ad uso **tombinamento ad uso infrastrutture per la mobilità e accessibilità pubblica** .

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario **non** è tenuto a corrispondere il canone annuo ai sensi dell'art 20 L.R. 7/2004 e della DGR 173/2014

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario **non** è tenuto a corrispondere il deposito cauzionale ai sensi della L.R. 2/2015 art. 8
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **anni 3 intesi fino al 31/12/2024**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico Prot RER PG.2011.101004 del 21/04/2011 poi integrato con Prot PG/2021/156602 del 11/10/2021 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni in particolare la richiesta riferita alla presentazione, entro tre anni dal ricevimento del presente atto, di una relazione di compatibilità idraulica del tratto tombinato sulla base di TR di 200 anni e, nel caso il tombinamento eseguito non risultasse compatibile, di un piano di messa in sicurezza definitivo dell'area in oggetto e delle aree limitrofe afferenti al bacino idrografico del Cavo Ramazzoncello.

SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

SEDE DI PARMA – VIA GARIBALDI 75

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0101004
del 21/04/2011Al Comune di Fontanellato
Piazza Matteotti 1
43014 FONTANELLATO PR

Oggetto: (2011.550.200.20.30.150) Richiesta di concessione per la tombinatura del canale Ramazzoncello e utilizzo area di risulta ad uso infrastrutture comunali in località via Strada Nuova nel capoluogo di Fontanellato (PR)

In riferimento all'oggetto, vista la richiesta in data 11.03.2011 e gli elaborati tecnici presentati dal Comune di Fontanellato,

per quanto di competenza di questo Servizio, dal punto di vista idraulico, si esprime parere favorevole di massima alla realizzazione delle opere richieste, per la tombinatura del canale Ramazzoncello e utilizzo area di risulta ad uso infrastrutture comunali in località via Strada Nuova nel capoluogo di Fontanellato.

Ai fini della regolamentazione amministrativa, per la tombinatura e l'occupazione di aree demaniali, codesta ditta dovrà ottenere il provvedimento autorizzativo prima dell'inizio dei lavori.

Il presente parere viene rilasciato fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti lasciando sollevata e indenne questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Parere Favorevole Massima
Tombinatura Area Risulta
InselviniIl Responsabile del Servizio
Dr. G. Larini

e-mail: stbpo@regione.emilia-romagna.it

e-mail certificata: stbpo@postacert.regione.emilia-romagna.it
SEDI OPERATIVE41100 MODENA - Via Fonteraso, 15
Tel. 059 248711 - Fax 059 24875043100 PARMA - Via Garibaldi, 75
Tel. 0521 788711 - Fax 0521 77265442100 REGGIO EMILIA - Via Emilia Santo Stefano, 25
Tel. 0522 407711 - Fax 0522 40775029100 PIACENZA - Via Santa Franca, 38
Tel. 0523 308711 Fax 0523 308716

ANNO		NUMERO	Classif.	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP										Fasc.	



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

aoopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.
Al Comune di Fontanellato
Manutenzione Patrimonio, Viabilità e
Protezione Civile
P.za Matteotti, 1
43012 FONTANELLATO PR
protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

(Ns. Prot. 26/08/2021.0045636.E)

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



- il richiedente dovrà definire le condizioni di esercizio transitorio della tombinatura esistente al fine di garantire la sicurezza idraulica dell'abitato e delle aree limitrofe, da concordare con lo scrivente Servizio;
- le condizioni di esercizio transitorio dovranno comprendere un cronoprogramma degli interventi periodici di manutenzione dell'opera, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso del tombinamento esistente; i soggetti responsabili della manutenzione dovranno formalmente prendersi carico delle azioni necessarie per mantenere in efficienza la condotta;
- le condizioni di esercizio transitorio dovranno anche comprendere misure ed operazioni da adottarsi per la sicurezza idraulica dell'abitato, da correlare a sistemi di allertamento in funzione dei tempi medi di arrivo della piena (tempi di corrivazione) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- tra le misure dovrà esserci l'installazione di un idrometro a monte del tratto tombinato, da posizionare in una sezione adeguata, che evidenzii il livello di guardia ed il superamento di quello di sicurezza, oltre il quale dovranno adottarsi le attività di protezione civile previste per le aree a rischio idraulico;
- il richiedente dovrà altresì individuare il soggetto responsabile della sorveglianza per la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

La validità del presente parere è altresì subordinata alla presentazione, entro tre anni dal ricevimento del presente atto, di una relazione di compatibilità idraulica del tratto tombinato sulla base di TR di 200 anni e, nel caso il tombinamento eseguito non risultasse compatibile, di un piano di messa in sicurezza definitivo dell'area in oggetto e delle aree limitrofe afferenti al bacino idrografico del Cavo Ramazzoncello.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente, nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.



L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AB/AP

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.